

ACCORDO QUADRO

TRA

La Regione Basilicata – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, (di seguito denominata **Direzione Generale**), con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 10, 85100 Potenza, C.F. 80002950766, rappresentata dalla Dott.ssa Emilia Piemontese in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato anche **CREA**), avente sede legale in Via della Navicella, 2/4, 00184 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008, rappresentato dal Dott. Stefano Vaccari, in qualità di Direttore Generale del CREA, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

PREMESSO CHE

La Regione Basilicata

- nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalla legge persegue obiettivi di efficacia ed efficienza nell'attuazione delle politiche agricole, agroalimentari, forestali, rurali e della pesca;

- è impegnata fino al 31 dicembre 2029 nell'attuazione delle politiche comunitarie inerenti il settore, in qualità di Autorità di gestione regionale del FEASR 2014-2022 e del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023- 2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027)", del FEASR 2023-2027 e di referente dell'Autorità di Gestione del FEAMPA 2021-2027;

	- è impegnata nella "Strategia Forestale Nazionale - SFN" sui Fondi delle	
	Foreste Italiane nella gestione del bosco e conservazione del paesaggio e del	
	territorio" a migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali	
	e lo sviluppo delle filiere locali ad esso collegate,	
	- ha interesse a sviluppare interventi nel settore agricolo, agroalimentare,	
	forestale, rurale e della pesca per lo sviluppo territoriale, settoriale e delle	
	aeree interne.	
	il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	
	(CREA):	
	- è Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero	
	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF),	
	ricompreso tra gli enti del comparto ricerca di cui alla legge 20 marzo 1975, n.	
	70, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e	
	finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e	
	successivamente riordinato con l'art. I, comma 381, della legge 23 dicembre	
	2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione	
	dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca	
	e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ha la finalità di eseguire indagini,	
	analisi e studi di economia agraria e forestale e svolgere funzione di supporto,	
	nell'interesse delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e delle	
	altre pubbliche amministrazioni;	
	- promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche	
	attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo	
	e rurale sostenibile;	

- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca in ambito nazionale, comunitario e internazionale al fine di concorrere alla elaborazione delle linee di politica agricola, agro – industriale, forestale e della pesca nazionali e ne diffonde i risultati;
- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico, l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- opera in raccordo con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive.

TANTO PREMESSO

Le Parti, come innanzi costituite, nel rispetto dei ruoli e funzioni loro attribuite da leggi e regolamenti intendono avviare una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse al presente articolato e i considerato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le attività dovranno essere espletate secondo quanto previsto dall'Accordo stesso ed in osservanza della normativa nazionale vigente.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha l'obiettivo di realizzare una collaborazione finalizzata a realizzare:

- Interventi previsti dalla politica agricola regionale e dal Programma di Sviluppo Rurale (periodo 2014-2022 e 2023-2027);

- Interventi previsti dalla politica regionale per la pesca e acquacoltura dal Programma Operativo FEAMPA 2021/2027;

- Interventi previsti dalla Politica agricola e forestale nazionale e comunitaria;

- Interventi compresi nella programmazione ed attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento 2021/2027;

- Analisi sulle tematiche di interesse regionale nelle attività di monitoraggio della spesa pubblica in agricoltura;

- Tematiche di particolare rilevanza strategica regionale per l'agricoltura, le foreste, la pesca e l'acquacoltura.

Art. 3 – Tipologia delle azioni programmatiche

La Direzione Generale e il CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante convenzioni operative, sentiti i propri Centri e le Strutture interessate.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo quadro, la Direzione Generale e il CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività.

Art. 4 – Referenti/Responsabili

Per lo svolgimento e relativo monitoraggio delle attività, le Parti nominano i seguenti responsabili/referenti:

per la Regione Basilicata: il Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pro tempore, Dott.ssa Emilia Piemontese;

per il CREA: la Dott.ssa Maria Assunta d'Oronzio della sede CREA Politiche e Bio-economia (CREA-PB) della Basilicata designata dal Direttore del CREA PB con Determina n.45766 del 11/05/2022.

L'eventuale sostituzione dei rispettivi referenti responsabili delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra parte.

Art. 5 – Attivazione delle azioni e modalità operative

Le Parti disciplineranno l'attuazione del presente Accordo quadro mediante specifiche convenzioni operative o attuative promosse da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intenderà intraprendere, nelle quali verranno indicate ed incluse:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;

	– i Responsabili scientifici;	
	– i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.	
	Art. 6 – Durata e modifiche	
	Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e terminerà il 30 giugno 2030.	
	Non essendo ammesso il tacito rinnovo, lo stesso potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le Parti in forma scritta, al fine di convenire alla stipula di un nuovo Accordo.	
	Qualsiasi modifica del presente Accordo quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.	
	Art. 7 – Oneri finanziari	
	Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le parti non sopporteranno alcun onere finanziario.	
	Gli oneri finanziari derivanti dalle convenzioni specifiche verranno quantificati secondo quanto disciplinato nell'art. 5.	
	Art. 8 – Responsabilità e sicurezza	
	Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.	
	Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.	
	Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai	

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Ciascuna Parte è tenuta a osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- *le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;*
- *la Parte detentrici delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbano più essere considerate tali;*
- *le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;*
- *le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrici o nel*

caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza a un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrica, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Art. 10 – Norme per il personale

Per il personale delle Parti, impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 11 – Proprietà, utilizzazione dei risultati e tutela del background

La pubblicazione dei risultati scientifici derivanti dal presente Accordo quadro (*foreground*) verrà concordata tra le Parti, fermo restando che il *know-how* messo a disposizione da ciascuna delle parti durante l'esecuzione del presente Accordo (*background*), risulta oggetto di diritto di proprietà della parte che lo ha fornito, tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione.

Le Parti, di comune accordo, convengono che la definizione di tali accordi dovrà essere portata a definizione in tempo ragionevole al fine di non incorrere in ritardi nella pubblicazione dei risultati scientifici.

Art. 12 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente atto, inoltre, le Parti dichiarano di conformarsi alla normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale e ss.mm.ii. e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica. Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

Pertanto, con la formalizzazione dell'Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate, prendendo altresì atto dei diritti a loro

riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 13 – Risoluzione e recesso

Le Parti possono risolvere l'Accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida a adempiere da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. .

Le parti hanno, altresì, la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo, con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 14 – Comunicazioni

Ai fini del presente Accordo, le parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dei soggetti attori della stessa.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente accordo, le parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti e quelli dei rispettivi referenti, sono:

Regione Basilicata – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it – referente emilia.piemontese@regione.basilicata.it;

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it – referente massunta.doronzio@crea.gov.it;

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Art. 15 – Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo dei rispettivi Codici Etici e di Condotta così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali:

Regione Basilicata – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: [Codice Etico Comportamento Regione Basilicata](#);

CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: [Codice Etico CREA Agg. 2020](#).

Le parti, accettano di conformarsi ai principi etico-comportamentali previsti dai rispettivi codici, nell'esecuzione del presente Accordo quadro.

Art. 16 – Disciplina delle controversie

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, le parti concordano di definirla amichevolmente.

Nel caso in cui in questo modo la controversia non venga risolta, il foro di Potenza sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo quadro.

Art. 17 – Oneri fiscali

Il presente Accordo quadro costituisce unico originale in formato elettronico, è sottoscritta dalle parti in modalità digitale.

La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/72 le spese di bollo del presente atto, verranno assolte dal CREA in maniera virtuale, ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle

Entrate, Direzione del Lazio, Ufficio Gestioni Tributi. (euro 16 ogni 4 pagine, arrotondando al multiplo di quattro superiore)¹.

Art. 18 – Norme finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente la disposizione di cui agli artt. 5, 7, 15, 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Basilicata –

Per Il Consiglio per la ricerca in

Direzione Generale per le

agricoltura e l'analisi

Politiche Agricole, Alimentari e

dell'economia agraria

Forestali

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Emilia Piemontese

Dott. Stefano Vaccari

¹ Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate